

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI  
SISTEMA S.R.L. PER IL PERIODO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2021 AI SENSI DELL’ART. 36  
COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016**

**CAPITOLATO ASSICURAZIONE TUTELA DEL PATRIMONIO, RESPONSABILITA’ CIVILE  
MULTIRISCHI**

effetto	31/12/2018	Durata contratto: triennale
scadenza	31/12/2021	Frazionamento: sem.le

L'assicurazione è operante per tutti i rischi elencati, per tutta l'attività della Contraente, nulla escluso, e per qualsiasi ubicazione quale: uffici, depositi, dipendenze, abitazioni e servizi aziendali, nella sua qualità di proprietario, concessionario, esercente, committente di

- gestione dei parcheggi in genere, manutenzione della segnaletica stradale in genere compresi depositi merci
- Servizi Cimiteriali ed Onoranze Funebri comprese attrezzature edili per i lavori inerenti
- Servizi energetici, attività integrate afferenti l'energy management, quali a titolo semplificativo e non limitativo:
- Fabbricati e Attrezzature del campeggio di Principina a Mare GR con bungalows comprese strutture balneari, aree adibite a parcheggi, centri di ristoro e divertimento, noleggio imbarcazioni, e tutto quanto necessita per l'esercizio dell'attività
- tutti i beni conferiti nonché locazione e più in generale affidamento a terzi di beni propri, o di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalla società e per i quali deve rispondere per contratto o legge, e da detti terzi utilizzati per le varie attività inerenti l'oggetto della presente garanzia o per le destinazioni ad essi concesse.

**Ciò premesso si assicura:**

<b>Sezione I – Danni Materiali e diretti</b>	<b>Somme assicurate</b>	<b>Tasso e premi lordi</b>	
1 Complesso di fabbricati di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo e destinati alle attività esercite dalla contraente comprese "case mobili e strutture fisse di servizi del campeggio "	<b>10.000.000,00</b>		
2- Attrezzature, impianti, arredi ed altri beni di proprietà	<b>100.000,00</b>		
3- Ricorso Terzi da Incendio	<b>2.000.000,00</b>		
4- Spese Extra	<b>500.000,00</b>		
5- Spese demolizione e smaltimento	<b>500.000,00</b>		
<b>Sezione I – a) Elettronica</b>			
- attrezzature elettroniche d'ufficio a P.R.A.	<b>25.000,00</b>		
- programmi e licenze	<b>5.000,00</b>		
- Maggiori costi e spese ricostruzione Dati	<b>5.000,00</b>		
<b>Sezione II - Furto</b>			
Attrezzature, impianti, merci e scorte e quanto altro inerente le attività della contraente	<b>15.000,00</b>		
Sottolimiti per :	<b>5.000,00</b>		
- Denaro, Valori sia giacenti presso le sedi che portati da dipendenti (portavalori) che contenuti in parchimetri			
- Guasti ed Atti Vandalici da furto rapina, anche su impianti all'aperto (parchimetri o altro)	<b>5.000,00</b>		
- Ricostruzione Archivi e Documenti	<b>5.000,00</b>		
<b>Sezione Danni ai Vetri/ Cristalli</b>			
- lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro (col sottolimito di 10milaeuro per singola lastra)	<b>20.000,00</b>		
<b>Somme assicurate complessive</b>	<b>€ 3.170.000,00</b>	<b>importo di premio annuo lordo</b>	
		<b>Importo semestrale</b>	

Rateazione semestrale ..... scadenza rata al 31/12 e 30/06 di ogni anno

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme operanti in Caso di Sinistro – Sezione Incendio e altri danni ai beni – Sezione Furto – Sezione Danni ai Vetri cristalli – Scoperti/Franchigie – Limiti di risarcimento

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Addetti: persone partecipanti all'attività, compresi i titolari e i loro familiari.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione..

Assicurazione: contratto di assicurazione identificato nei Certificati.

Autocombustione: combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

Contenuto: complesso di beni mobili pertinenti l'esercizio commerciale e precisamente:

merci inerenti le attività esercitate (compresi stupefacenti), mobilio, arredamento, quadri ed oggetti d'arte (esclusi preziosi), macchine per ufficio, macchine elettroniche, macchinari ed attrezzature (esclusi oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti), armadi di sicurezza o corazzati o casseforti o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione e di allarme, dotazioni di cancelleria, scorte e dotazioni d'uso dell'attività compresi: denaro, carte valori, titoli di credito in genere e altri documenti rappresentanti un valore (ed es. ricette mediche e simili)

Sono esclusi solamente: titoli di pegno, collezioni in genere.

Contraente: soggetto che stipula l'Assicurazione

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali (valevole solo per la Sezione RCT).

Dati e processi: le informazioni logicamente strutturate elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

a) a contatto con l'acqua o con l'aria, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;

b) per l'azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A).

Esplosione: sviluppo di gas a vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a combustione che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato: Intera costruzione edile e tutte le opere murarie di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione "Contenuto".

Franchigia: importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per se e per gli altri.

Impianti e apparecchiature elettroniche: i calcolatori, gli elaboratori elettronici, i videoterminali, i personal computer, anche portatili, e quant'altro di elettronico è inerente a dati e processi, nonché impianti ed apparecchiature di sorveglianza, di controllo, di allarme, di monitoraggio, le attrezzature d'ufficio in genere di qualsiasi genere a corrente debole nonché le attrezzature scientifiche in genere, incluse apparecchiature anche ad impiego mobile; il tutto, comprensivo dei relativi conduttori, anche esterni, dei tubi speciali e delle valvole elettroniche, in quanto di proprietà del Contraente o perché il medesimo ha un interesse o sia tenuto all'assicurazione. Tali beni possono trovarsi sia sottotetto ai Fabbricati sia, per quanto riguarda i beni ad impiego mobile, in altre località nonché su autoveicoli in genere anche non di proprietà del Contraente.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario: Agenzia di Assicurazione o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita e/o alla gestione della polizza. (in questo caso il broker incaricato)

Lastre antisfondamento: si intendono quelle costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore.

**Limite di indennizzo:** la somma massima dovuta dalla Società per quell'evento.

**Macchine elettroniche:** sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, apparecchi elettromedicali, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, centralini telefonici, impianti telex e telefax, registratori di cassa, impianti di prevenzione e di allarme, ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica inerente l'attività esercitata.

**Maggiori costi:** il maggior esborso sostenuto dall'Assicurato, rispetto a quello normale necessario alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto, dovuto a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da parte di Terzi.

**Massimale:** somma messa a disposizione dalla Società per ogni anno assicurativo e singola controversia.

**Polizza :** documento che prova l'assicurazione.

**Premio:** somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

**Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

**Porzione di fabbricato:** come "fabbricato", se facente parte di condominio è compresa anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

**Rapina/estorsione:** sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone.

**Responsabilità civile:** responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.

**Rischio:** probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Scoperto:** percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**Scoppio/implosione:** repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Società:** la compagnia di assicurazione che garantisce i rischi per i quali è stipulata la presente assicurazione

**Solaio:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Supporti Informatici:** il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina, inclusi programmi e licenze ;

**Tetto:** insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**Valore intero:** forma di assicurazione piena, che si ha quando il valore della cosa assicurata coincide con la somma assicurata. In caso di non coincidenza è prevista l'applicazione della regola proporzionale (art. 1907 c.c.).

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. .

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione - Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio - Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro - Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato; il recesso da parte della società ha effetto trascorsi 90 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione – Il presente contratto avrà durata annuale. Alla scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. Tuttavia è facoltà del Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. In tal caso la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 giorni. La Contraente ha inoltre facoltà ad ogni ricorrenza annuale di rescindere il contratto con preavviso di 60 giorni, tramite lettera raccomandata.

Art. 8 - Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro –

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

Norme valevoli per le Sez. I e II

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- c) fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali del reato, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o asportate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Norme valevoli per la Sez. III

f) far seguire nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti relativi al sinistro, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

L'inadempimento di uno o di tali obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno (valevole esclusivamente per le Sez. 1 - 2) Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza (valevole esclusivamente per le Sez. I – II) Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno (valevole esclusivamente per le Sez. 1 - 2) L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente e/o l'Assicurato o persona da loro designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente e/o dall'Assicurato informandone la Società con apposito atto.

I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 14 - Mandato dei periti I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 16;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 13 lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 15 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

--Norme valevoli per la Sez. I)

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Per i danni al fabbricato si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Per i danni al contenuto si stima l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate).

Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale.

- III. Per i danni alle merci e prodotti si stima il valore di acquisto risultante dalle fatture al netto di eventuali sconti ottenuti.

Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui.

--Norme valevoli per la Sez. I a)

Nella determinazione del danno alle partite "Elettronica" si esegue separatamente per singola partita:

A. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1. si stima l'importo totale della riparazione valutata secondo i costi al momento del sinistro, necessari per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato allo stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A 1) diffalcato dell'importo come A 2); la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite nel qual caso l'indennizzo sarà pari a A1).

B. nel caso di danno suscettibile non di riparazione:

1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, dell'impianto o l'apparecchio danneggiato dal sinistro medesimo;
2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come a B 1) diffalcato dell'importo come B 2).

Questa stima riguarda solamente impianti ed apparecchi in funzione o esercizio, ed è valida a condizione che:

- a) l'impianto o l'apparecchio danneggiato non abbia più di quattro anni di età (data costruzione)
- b) il rimpiazzo o la riparazione venga eseguita nei tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o apparecchio danneggiato o distrutto, nel qual caso invece si procedere all'indennizzo con un apparecchio di prestazioni simili a quello non più in produzione;

Quando non siano soddisfatte tali condizioni si applica quanto di seguito previsto:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come a B 3) diffalcato dell'importo come a B 4)

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A) sono pari o superiori al valore dell'impianto o apparecchio come a B) (stima B1 – b2 oppure B3 – B4 a seconda del caso)

Sono comprese le spese:

- di riparazioni provvisorie, purché effettuate da società specializzate e per comprovata urgenza della prestazione del servizio al pubblico;
- le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti diversi da quelli normali fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita di riferimento.

Norme valevoli per la Sez. II)

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso di eventuali pregiudizi.

Art. 16 . Assicurazione presso diversi assicuratori. Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato è obbligato a darne avviso a tutti gli assicuratori.

Relativamente alle Sezioni 1 e 2), qualora la somma degli indennizzi calcolati secondo ogni contratto autonomamente considerato - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 17. Pagamento dell'indennizzo

(valevole esclusivamente per le Sez. I e II)

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'art. 23 d) sez. 1) e 27 c) sez. II Esclusivamente per la Sez. II) se il Contraente o l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- a. l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altri simili procedure concorsuali;
- b. il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed agricoltura.

Art. 18. Limite massimo di indennizzo (valevole esclusivamente per le Sez. I e II Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 19 . Trasloco delle cose assicurate (valevole esclusivamente per le Sez. I e II In caso di trasloco delle cose assicurate, Il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 10 giorni dall'effettuazione del trasloco stesso comunicando le caratteristiche della nuova sede. La Società garantirà automaticamente la nuova ubicazione riservandosi di effettuare un sopralluogo, se lo ritenesse necessario, e di modificare le condizioni di assunzione del rischio qualora ritenga a si verifichi un aggravamento del rischio. Nel corso dei trenta giorni dalla data di effettuazione del trasloco la Società mantiene efficace la garanzia per entrambe le località (nei limiti previsti per singola ubicazione) nelle more del trasferimento del contenuto da una sede all'altra.

Art. 20 . Titoli di credito (valevole esclusivamente per le Sez. I e II Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) I Contraente o l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

## **NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I) INCENDIO**

Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione - La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, da :

- a) Incendio
- b) Fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate
- c) Esplosione, implosione, scoppio, esclusi i danni:
  - da ordigni esplosivi ;
  - a macchine o impianti in cui i suddetti eventi sono stati originati in conseguenza di usura, corrosione e difetto del materiale.
- d) Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato.
- d.1 La Società rimborsa inoltre l'Assicurato delle spese necessariamente sostenute per la demolizione, lo sgombero e il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua, fino alla concorrenza di quanto previsto dalla polizza
- e) Rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni.  
La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati agli Enti assicurati in polizza da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
- f) Colpa grave i danni derivanti dagli eventi garantiti dal presente sezione INCENDIO e determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.
- g) Guasti arrecati dai soccorritori , o per ordine dell'Autorità, allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti a termini nel presente sezione INCENDIO.
- h) Spese di demolizione, sgombero trasporto e smaltimento dei residui del sinistro fino alla più idonea discarica. La garanzia è prestata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini della presente sezione INCENDIO in aggiunta al limite massimo per sinistro, qualora prevista apposita partita a tale titolo che si intende prestata come massimale a consumo.
- i) Spese per ricollocare cose di terzi  
ovvero le spese sostenute per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare cose di terzi – compresi smontaggio e montaggio – non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nel caso in cui la rimozione di tali cose sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati o impianti danneggiati dall'evento. La garanzia è prestata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini della presente sezione INCENDIO e comunque col limite massimo previsto nella scheda di polizza



La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da collaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure posti nell'ambito di 20 mt. da esse;

Art. 22 - Esclusioni –dalla presente Sezione, qualora non derogati, si intendono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, di invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale;
- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- k) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori nonché a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.

Sono assicurabili, salvo quanto già previsto nella definizione "Contenuto", solo previa pattuizione specifica:

- a) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- b) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui al precedenti punti a), la società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 23 - Assicurazione parziale (con deroga 15% alla regola proporzionale) –

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo 15 - Sezione Incendio - risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 15% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

## **NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I- a) ELETTRONICA**

Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione – La società si obbliga d indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate a questa sezione, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Le cose assicurate devono essere installate, collaudate e pronte all'uso cui sono destinate ed essere poste all'interno dei locali facenti parte delle ubicazioni utilizzate dalla Contraente per la sua attività.

Art. 25 - Esclusioni - sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso e funzionamento, causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) i guasti, vizi e difetti la cui riparazione ed eliminazione rientri nelle prestazioni previste dal contratto di assistenza tecnica, ove prescritto per tali apparecchiature, anche se non sottoscritto dall'Assicurato;
- e) verificatisi in connessione con montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante traslochi al di fuori dei locali ed operazioni di carico e scarico;
- f) per ammanchi o smarrimento;

- g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- h) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula della polizza,
- i) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini della presente garanzia;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- l) verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento e loro conseguenze dirette o indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

## CONDIZIONI PARTICOLARI “SEZIONE I a) - ELETTRONICA”

### A.I - DANNI PER MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio/i o dall'impianto/i danneggiato/i o distrutto/i. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi;

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio assicurato;
- e) danni ai supporti dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima prevista di 30 giorni.

### A.II – DANNI A SUPPORTI DI DATI

Premesso che :

- Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato per la memorizzazione di informazioni.
- Per “dati” si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni SPECIFICHE DELLA Sezione I a) Elettronica.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista o smagnetizzazione.

Se la ricostituzione non è necessaria, e non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, somma superiore a quanto previsto dalla polizza.

### A.III - DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della U.E., a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dello schermo.

Relativamente ai danni da furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Per i danni di furto, rapina, scippo, urto, e caduta accidentale, l'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti nella sezione Franchigie/Scoperti prevista in polizza.

### NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE II) FURTO

Art. 26 - Oggetto dell'assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violando ne le difese esterne mediante:

1) rottura, scasso;

2) uso fraudolento di chiavi anche vere, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uso dei modi sopra indicata abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a 1).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterli.

Art. 27 - Esclusioni - Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione,;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;

c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;

d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave;

- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;

- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono . da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;

e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 28 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro automatico.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto relativo al rischio non corso, sulle somme assicurate rimaste in essere.

D'accordo fra le Parti si conviene che in caso di sinistro il capitale assicurato si intende, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di un importo uguale al quello del danno risarcibile a termini delle Condizioni di polizza, al tasso previsto in essa, impegnandosi l'Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice contrattuale. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 6.

Art. 29 - Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione

dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate, rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 30 - Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

Art. 31 - Assicurazione Parziale Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, (quando previste a "Valore Intero") prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

## **8. CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **A) RELATIVE ALLA SEZIONE I - INCENDIO**

1) Limite di risarcimento annuo La società non pagherà più del .....00 per ciascuna annualità assicurativa complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate.

2) Colpa grave dell'Assicurato A parziale deroga dell'art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato.

3) Fenomeno elettrico A parziale deroga dell'art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da usura o da carenza di manutenzione;

b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché, quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo previsto alla scheda di polizza e fino alla concorrenza di quanto previsto .

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

4) Implosione Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante, in analogia con quanto previsto per lo "scoppio" all'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5) Parificazione danni di incendio A completamento dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

6) Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché, le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché, ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, illegale rappresentante il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché, gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### 7) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per i macchinari, gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente :

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

2. Agli effetti dell'art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;

3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli articoli, rispettivamente, 15-1) e 15-11) delle Condizioni Generali di Assicurazione;

5. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché, ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;

7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

8) Anticipo indennizzi - L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00 L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

9) Operazioni peritali Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività- anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

10) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro A parziale deroga dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare e smaltire alla più idonea discarica i residui del sinistro - esclusi sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

11) Buona fede La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come nel corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

12) Onorario periti La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di polizza, nonché, la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.  
La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di quanto previsto dalla presente polizza.

13) Rottura vetri, cristalli e insegne La Società risponde della rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro stampato nonché alle insegne luminose il tutto collocato sia all'esterno che all'interno dei locali, dovuta a cause accidentali Sono comprese iscrizioni, decorazioni e dipinti ed escluse vetrerie e cristallerie portatili, lampadari, ed in genere quanto ha valore artistico e di affezione.

Sono esclusi i danni:

1. che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai;
2. derivanti da vizio di costruzione o da difettosa installazione.
3. alle parti elettriche e alle lampadine elettriche e/o al neon.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia pattuita.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza l'applicazione del disposto dell'art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla concorrenza del capitale a tale titolo .

15) Coassicurazione indiretta.

Se al momento del sinistro risulta che esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, si intende operativo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

16) Esclusione specifica Anno 2000 La Società non indennizza i danni - che si verifichino prima, durante o dopo l'anno 2000 direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di :

- a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
- b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
- c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

Sono parimenti non indennizzabili i danni direttamente o indirettamente causati da o dovuti a qualsiasi aggiornamento o modifica dei suddetti computer, sistemi di elaborazione dati, supporti di dati, microprocessori, circuiti integrati o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso, effettuati in previsione del cambio di data all'anno 2000.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

#### **Eventi speciali -**

Premesso che, agli effetti delle seguenti estensioni di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito eventualmente ed espressamente derogato, la Società si obbliga a prestare garanzia per i seguenti eventi speciali:

17) Eventi atmosferici - La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da :

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché, verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

c) subiti da :

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

18) Eventi sociopolitici - La Società risponde di tutti i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche non da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate - verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

La Società non risponde dei danni:

a) di inondazione o frana;

b) di rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;

d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;

e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al primo comma anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

19) Fumo - La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché, detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

20) Onda sonora - La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

21) Urto veicoli - La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente ne al suo servizio.

22) Acqua condotta - La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

a) dei danni causati da umidità, stitlicidio, trabocca mento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;

b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

23) Satelliti artificiali La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate

24) Ricerca Guasto - la Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti a servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

25) Franchigie e limiti di risarcimento

Per ogni evento, il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa detrazione dell'ammontare della "Franchigia" pattuita per taluni eventi mentre nel corso di ciascuna annualità assicurativa, qualunque sia il numero dei sinistri, non verrà liquidata una somma superiore a quella risultante applicando alla somma assicurata al momento del sinistro per singola ubicazione, la percentuale sotto espressa quale "LIMITE DI RISARCIMENTO". Per tali "franchigie" e "Limiti di risarcimento" si fa riferimento alla tabella riassuntiva dell'ultima pagina del presente capitolato. Per le garanzie che in tale "Riepilogo" non sono indicate "franchigie o scoperti" si intende che la garanzia è prestata senza tali limitazioni.

## **B) RELATIVE ALLA SEZIONE II - FURTO**

1) Limite di risarcimento annuo La società non pagherà più di € (vedi somma assicurata) per ciascuna annualità assicurativa complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate.

2) Garanzie accessorie per negozi, magazzini e laboratori artigiani L'Assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi, nonché, ai furti commessi:

a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;

b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte-vetrine - purché efficacemente chiuse rimangono protette da solo vetro fisso;

c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi, compresi vetri e cristalli in genere, posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di quanto pattuito, senza applicare la regola proporzionale prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

3) Mezzi di chiusura dei locali - L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

4) Garanzia accessoria "portavalori"

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, fermo il limite massimo di quanto pattuito alla presente polizza, l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;

- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);



commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

5) Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni A parziale deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del sinistro risulta che esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto nella parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

6) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al contraente od all'assicurato Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 15% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

7) Primo rischio assoluto L'assicurazione di cui alla parte 1) è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

8) Atti vandalici L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9) qualora sia previsto per talune garanzie o partite di polizza uno Scoperto a carico dell'assicurato si precisa che In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 10% rimanente, con il minimo eventualmente pattuito (franchigia) a carico dell'Assicurato stesso.

Detto scoperto non si applica in caso di indennizzo relativo ai "guasti cagionati dai ladri".

10) Deroga mezzi di chiusura dei locali Resta espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro:

- se l'introduzione nei locali avviene attraverso mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto previsto nella Condizione Particolare 3), la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente;
- se l'introduzione nei locali avviene attraverso mezzi di protezione e di chiusura conformi a quanto previsto dalla suddetta Condizione Particolare 3), ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà integralmente all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza al netto comunque dello scoperto con il relativo minimo di cui alla precedente Condizione Particolare 9) qualora previsto.

11) Impianto di allarme – qualora previsto nel contratto il richiamo relativo

Premesso che l'impianto di allarme, ove esistente, può essere di qualunque tipo, con o senza allacciamento ad Istituti di Vigilanza pubblici o privati, purché l'impianto stesso sia assistito da un regolare servizio di manutenzione con contratto che preveda ispezioni almeno semestrali e con rilascio di certificato che ne comprovi la piena efficienza, resta convenuto quanto segue:

- qualora l'introduzione nei locali avvenga nonostante il comprovato funzionamento dell'impianto, la Società corrisponderà integralmente all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza, al netto comunque dello scoperto e relativo minimo previsto nella precedente Condizione Particolare 8), anche in caso di introduzione avvenuta attraverso mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto previsto nella Condizione Particolare 3);
- qualora viceversa per una qualsivoglia ragione il suddetto impianto o non risultasse operante o non esistesse, la Società corrisponderà all'Assicurato l'90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10 % rimanente, con il minimo pattuito a carico dell'Assicurato stesso.

12) Concomitanza di scoperti In concomitanza di più scoperti verrà applicato un unico scoperto che non potrà superare il 20% dell'indennizzo con un minimo qualora previsto.

13) Archivi di documenti e registri In caso di sinistro la Società risarcirà, fino alla concorrenza di € 2.500,00, i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

L'importo del risarcimento per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica o un unico affare) non potrà superare la somma pattuita a tale titolo.

14) Furto commesso fuori delle ore di lavoro da persone dipendenti dal contraente o dall'assicurato A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 26, delle Norme della Sezione II) Furto, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

15) Estorsione (come definita dall'art. 629 del Codice Penale) L'assicurazione è estesa al caso in cui i dipendenti dell'Assicurato o l'Assicurato stesso vengono costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone.

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

16) Esclusione specifica Anno 2000 La Società non indennizza i danni - che si verifichino prima, durante o dopo l'anno 2000 direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di :

- a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
- b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
- c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

Sono parimenti non indennizzabili i danni direttamente o indirettamente causati da o dovuti a qualsiasi aggiornamento o modifica dei suddetti computer, sistemi di elaborazione dati, supporti di dati, microprocessori, circuiti integrati o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso, effettuati in previsione del cambio di data all'anno 2000.

#### **D) PRECISAZIONI RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI**

##### **CLAUSOLA BROKER**

Resta inteso fra le Parti che ai sensi della normativa vigente in materia per la gestione ed esecuzione della presente polizza deve intendersi la Foedus Srl, riconosciuto dalla Società l'intermediario designato dall'Assicurato. Si dà inoltre atto che, ai fini dell'Articolo 1901 C.C. e dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni, il pagamento dei premi potrà essere effettuato al broker e s'intenderà come ricevuto dalle Compagnie. Del pari, le comunicazioni fatte dall'Assicurato al broker si intendono come ricevute dalle Compagnie anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si dà atto inoltre che la Società effettuerà tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto, incluse quelle afferenti i sinistri, esclusivamente per il tramite del broker incaricato, eccezion fatta per la eventuale lettera di disdetta che la Società dovrà inoltrare direttamente alla Contraente.

##### **ALTRE ASSICURAZIONI SPECIFICHE**

Si conviene tra le Parti che la presente polizza non è operativa per i beni riguardo ai quali il Contraente abbia sottoscritto altra polizza specifica; resta fin da ora comunque convenuto che, in caso di inoperatività totale o parziale (non considerandosi tra tali casi l'esistenza di franchigie) per una qualunque causa della suddetta specifica polizza, opererà la presente garanzia anche in Differenza di Limiti (D.I.L.) ed in Differenza di Condizioni (D.I.C.).

##### **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- A- La Compagnia delegataria/mandataria, e/o compagnie coassicuratrici/mandanti, fornitrice/i dei servizi assicurativi assume/mono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche
- B- La Compagnia delegataria/mandataria, e/o compagnie coassicuratrici/mandanti si impegna/ano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**n.b.** Gli scoperti e/o le franchigie, riepilogati nella successiva tabella, previsti per : alluvioni, inondazioni, allagamenti, eventi sociopolitici, atti di terrorismo, eventi atmosferici, sovraccarico neve e terremoto, devono intendersi per ciascuna ubicazione colpita da sinistro

**RIEPILOGO SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO**

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE		LIMITI DI INDENNIZZO
	(Sc.)	(Fr.)	
per sinistro			
<b>SEZIONE INCENDIO</b>			
ACQUA CONDOTTA	Sc. Nessuno	Fr. € 250,00	€ 25.000,00 per sinistro col massimo € 50.000,00 per anno assicurativo
ALLUVIONI, INONDAZIONI, ALLAG	Sc. Nessuno	Fr. € 25.000,00	50% del valore di ogni singola ubicazione col massimo € 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
ATTI DI TERRORISMO	Sc. 10%	Fr. € 5.000,00	25% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
EVENTI ATMOSFERICI	Sc. 10%	Fr. € 500,00	70% della somma assicurata per sinistro
EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI, TERRORISMO, SABOTAGGIO	Sc. Nessuno	Fr. € 500,00 elevata a € 5.000,00 per Terrorismo	70% della somma assicurata per sinistro Sottolimito per TERRORISMO: € 2.000.000, (per sinistro e per anno)
FENOMENO ELETTRICO	Sc. Nessuno	Fr. € 250,00	€ 15.000,00 per sinistro col massimo di € 50.000,00 per anno assicurativo
GELO	Sc. Nessuno	Fr. € 500,00	€ 3.500,00 per sinistro col massimo di € 25.000,00 per anno assicurativo
OCCLUSIONI, RIGURGITI	Sc. Nessuno	Fr. € 500,00	€ 5.000,00 per sinistro col massimo di € 25.000,00 per anno assicurativo
ONORARI PERITI	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	10% dell'importo liquidato a termini di polizza per ciascun sinistro col massimo di € 50.000 per anno assicurativo
RICERCA GUASTI	Sc. Nessuno	Fr. € 500,00	€ 5.000,00 per sinistro col massimo di € 25.000,00 per anno assicurativo
ROTTURA LASTRE, VETRI E CRISTALLI	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	€ 10.000,00 per singola lastra e € 20.000,00 per sinistro
SPESE DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	10% dell'indennizzo in aggiunta alla somma specifica a tale titolo assicurata
SPESE EXTRA	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	Quanto previsto alla specifica partita
SPESE RICERCA GUASTI	Sc. Nessuno	Fr. € 250,00	€ 15.000,00 per sinistro col massimo di € 50.000,00 per anno assicurativo
SPESE RICOLLOCAZIONE COSE DI TERZI	Sc. Nessuno	Fr. € 250,00	€ 15.000,00 per sinistro col massimo di € 30.000,00 per anno assicurativo
SOVRACCARICO DI NEVE	Sc. 10% col min e il max di	Fr. € 1.000,00 € 5.000,00	50% della somma assicurata per rispettive partite assicurate
TERREMOTI	Sc. Nessuno	Fr. € 50.000,00	50% del valore di ogni singola ubicazione col massimo € 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
<b>SEZIONE ELETTRONICA</b>			
DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE	Sc. 10%	Fr. € 250,00	€ 1.500,00 per sinistro col massimo di € 3.000,00 per anno assicurativo
PROGRAMMI, LICENZE E SUPPORTI DATI	Sc. 10%	Fr. € 250,00	€ 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
MAGGIORI COSTI E SPESE RICOSTR. DATI	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	€ 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
<b>SEZIONE FURTO</b>			
ATTI VANDALICI	Sc. Nessuno	Fr. € nessuna	€ 5.000,00 per sinistro
DENARO VALORI sia presso i locali che PORTAVALORI	Sc. Nessuno	Fr. € nessuna	€ 5.000,00 per sinistro
GUASTI LADRI – ATTI VANDALICI IN OCCASIONE DI FURTO/TENTATO FURTO / RAPINA	Sc. Nessuno	Fr. € nessuna	€ 5.000,00 per sinistro
RICOSTRUZIONE REGISTRI DOCUMENTI ARCHIVI ECC	Sc. Nessuno	Fr. € nessuna	€ 5.000,00 per sinistro col massimo di € 5.000,00 per anno assicurativo
DEROGA MEZZI DI CHIUSURA LOCALI NON CONFORMI	Sc. 20%	Fr. € 250,00	80% della somma assicurata per rispettive partite assicurate